

REGOLAMENTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (RINNOVO)
OJS23/2025 - N° 73026-2025

**LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA
- Servizio Idrico Integrato -**

**-categoria SOA OG6-
CPV 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie**

(Approvato con deliberazione dell'Ente del 23/12/2024- rev. 0)

Sommario

<i>Art. 1 - DEFINIZIONI</i>	3
<i>Art. 2 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DURATA</i>	3
<i>Art. 3 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E PUNTI DI CONTATTO</i>	4
<i>Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	6
<i>Art. 5 - CLASSI DI IMPORTO</i>	6
<i>Art. 6 - REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	7
<i>Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' Istanza di Ammissione al Sistema di Qualificazione</i>	8
<i>Art. 8 - INFORMAZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, RETI DI IMPRESE</i>	11
<i>8.1 - Possesso dei Requisiti in caso di partecipazione plurima</i>	12
<i>8.2 – Documentazione da produrre in caso di partecipazione plurima</i>	14
<i>Art. 9 - AVVALIMENTO CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE</i>	15
<i>Art. 10 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI</i>	17
<i>Art. 11 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	17
<i>Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	18
<i>Art. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</i>	19
<i>Art. 14 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	19
<i>Art. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</i>	20
<i>Art. 16 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA</i>	20
<i>Art. 17 - ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI</i>	21

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

- **Acque Bresciane S.r.l.:** ente gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell'ATO della Provincia di Brescia in breve denominato anche "SA" o "Acque Bresciane");
- **Operatore/i economico/i:** persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di impresa che inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione;
- **Portale albi informatizzati e gare telematiche:** è un sistema informatizzato rintracciabile nel sito di Acque Bresciane (link: <https://acquebresciane.acquistitelematici.it>), (in breve denominato anche "Portale" o "PAD", acronimo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata AGID ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.), attraverso il quale i soggetti che ne hanno interesse possono inoltrare la propria candidatura ad essere quindi iscritti, per categoria di appartenenza, all'Albo della SA;
- **Regolamento Albo Fornitori:** è il documento che regola l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici di Acque Bresciane S.r.l. per l'affidamento di lavori, beni e servizi pubblicato sul Portale;
- **Regolamento Contratti:** è il documento che disciplina l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito dei settori speciali definito dagli artt. da 146 a 152 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 5, dello stesso Codice;
- **Codice dei Contratti Pubblici:** il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (in breve denominato anche "Codice");
- **Responsabile del processo:** la/e funzione/i della SA responsabili del processo di qualificazione e della corretta tenuta degli elenchi.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DURATA

Acque Bresciane, ai sensi dell'art. 162 del Codice e in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Contratti, intende rinnovare il Sistema di Qualificazione di operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori di

- **LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA**
(CPV di riferimento: 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie)

Luogo di esecuzione: Comuni della Provincia di Brescia il cui elenco è disponibile al link <https://www.acquebresciane.it/chi-siamo/comuni-gestiti>.

Il presente Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche dalle Società del Gruppo Cogeme e/o da altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipante o partecipata.

Gli operatori economici potranno inoltrare l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione in qualsiasi momento; la durata minima è di **3 (tre) anni**, decorrenti dalla data indicata nell'"Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione" (in breve "Avviso") pubblicato sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (in breve "PVL") c/o Portale dei servizi ANAC.

L' "Avviso" è altresì pubblicato sul Portale.

A decorrere dal 1/11/2025, il presente Sistema di Qualificazione annulla e sostituisce il precedente N° 2019/S 109-266751– Regolamento 2019/S 109-266751 N. 09.

Alla scadenza la SA potrà prorogare il Sistema di Qualificazione per ulteriori 12 (dodici) mesi o in aggiunta per ulteriore termine a discrezione della SA.

Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di:

- definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione, i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere la qualificazione e la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti;
- costituire elenchi di operatori economici qualificati nell'attività specifica dei lavori oggetto del presente Regolamento e di comprovata idoneità tecnico-professionale (disponibilità minima di mezzi, attrezzature, personale) nell'ambito dei quali la SA, e nell'eventualità le società del gruppo COGEME (e/o altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipante o partecipata) individua i soggetti da invitare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione - alle singole procedure di affidamento di lavori, siano esse procedure ristrette o negoziate (art. 155, c. 3, lett. b e art. 168 del Codice) di **importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria**.

A tali procedure potranno partecipare solo gli operatori economici qualificati, fatto salvo le eccezioni di cui al successivo art. 11).

Il presente Regolamento e l'istituzione del Sistema di Qualificazione non vincolano in alcun modo Acque Bresciane e non costituiscono l'avvio di una procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti; il presente Regolamento, l'Avviso, le dichiarazioni e la documentazione forniti dagli operatori economici hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti nel Sistema di Qualificazione, senza che questo costituisca un vincolo per la SA, atteso che il Sistema di Qualificazione rappresenta per Acque Bresciane uno strumento da utilizzare, secondo le proprie necessità, per la selezione di operatori economici nell'ambito di affidamento degli appalti appartenenti alle predette categorie di lavori o altre categorie di lavori analoghi e affini.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Acque Bresciane si riserva la facoltà di provvedere, previo avviso pubblicato sulla PVL e sul Portale, a:

- porre termine in qualsiasi momento al Sistema di Qualificazione istituito;
- modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento ed i requisiti speciali di ammissione per sopravvenute norme legislative.

Ai fini dell'ammissione al presente Sistema di Qualificazione gli operatori economici dovranno presentare le dichiarazioni e la documentazione richieste anche se l'operatore economico richiedente risulta già iscritto al Portale di Acque Bresciane oppure risulta già qualificato ad un altro Sistema di Qualificazione pubblicato dalla SA.

Art. 3 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E PUNTI DI CONTATTO

L'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione è gestita tramite il Portale (<https://acquebresciane.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>) al quale si rinvia per le modalità di registrazione.

Gli operatori economici che intendono iscriversi in

- A) **forma singola**: qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (Home Page del Portale/ Area Riservata);
a.1) ottenere l'abilitazione all'Albo;

a.2) inoltrare l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione allegando la documentazione richiesta (<https://acquebresciane.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>, selezionare il sistema al quale intendono essere ammessi);

B) **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in breve R.T.I.) o consorzio ordinario**: ciascuna impresa che costituisce o costituirà il R.T.I. o Consorzio ordinario, qualora non avesse già provveduto, deve registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2);

C) **ConSORZI tra società cooperative e di produzione lavoro, ConSORZI tra imprese artigiane e ConSORZI stabili**:

- se i ConSORZI intendono iscriversi direttamente tenuto conto solamente della propria organizzazione consortile, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2);
- se i ConSORZI intendono iscriversi ricorrendo ad uno o più operatori economici consorziati indicati quali esecutori, sia il Consorzio che le imprese indicate come consorziati esecutori, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si attende l'abilitazione all'Albo come al prec. punto a.1) e i ConSORZI inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione come al prec. punto a.2);

D) **Reti di imprese e contratti di rete**, si distinguono 3 casi:

- 1) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- 2) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- 3) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune:

In tutti e tre i casi sopra citati l'organo comune e le imprese della rete che intendono iscriversi, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si attende l'abilitazione all'Albo come al prec. punto a.1) e l'organo comune e/o le imprese della rete inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione come al prec. punto a.2).

Resta inteso che in tutte le casistiche sopra menzionate (lett. A, B, C, D) **qualora gli operatori economici (singoli o raggruppati o consorziati o appartenenti a Reti di Imprese) intendano iscriversi ricorrendo all'avvalimento**, la/e impresa/e ausiliaria/e, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2).

PUNTI DI CONTATTO: Supporto Tecnico al Portale Albi informatizzati e Sistemi di Qualificazione: si rinvia al Portale alla sez. Assistenza/Contatti. Il servizio di Supporto Tecnico risponde unicamente per l'iscrizione agli albi e ai sistemi di qualificazione, nonché a richieste di problemi tecnici e malfunzionamenti eventualmente riscontrati sul software.

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti dubbi interpretativi inerenti alla documentazione richiesta per l'iscrizione, gli operatori economici potranno utilizzare il form Contatti o rivolgersi all'Ufficio Acquisti e Appalti:

- e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it;
- pec: appalti@cert.acquebresciane.it.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi a presentare l'istanza di ammissione al presente Sistema di Qualificazione i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, di seguito sinteticamente elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 5 - CLASSI DI IMPORTO

La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita l'operatore economico a partecipare a gare e ad eseguire i lavori nel limite massimo dell'importo previsto per ciascuna classe di appartenenza, incrementato di un quinto.

Le classi di importo sono definite sulla base delle classifiche di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, attualmente così definite:

	Importo €	+ 20%	Totale €
Classifica III	Fino a 1.033.000,00	206.600,00	1.239.600,00
Classifica III-bis	Fino a 1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Classifica IV	Fino a 2.582.000,00	516.400,00	3.098.400,00
Classifica IV-bis	Fino a 3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00
Classifica V	Fino a 5.165.000,00	1.033.000,00	6.198.000,00
Classifica VI	Fino a 10.329.000,00	2.065.800,00	12.394.800,00
Classifica VII	Fino a 15.494.000,00	3.098.800,00	18.592.800,00
Classifica VIII	Oltre a 15.494.000,00		

La qualificazione all'interno di ciascuna classe di importo **abilita l'operatore economico a partecipare a gare di lavori per importi appartenenti alla classifica di iscrizione e a quelle inferiori** (es: O.E. qualificato in classifica VII può essere invitato a gare di lavori per importi appartenenti dalla classifica VII alla III; O.E. qualificato in classifica VI può essere invitato a gare di lavori per importi appartenenti dalla classifica VI alla III, e così via), **purché in possesso dei requisiti minimi di cui al successivo art. 6) e fatto salvo che la SA intenda invitare tutti gli O.E. ammessi al presente sistema di qualificazione tramite espressa deroga nella lettera di invito.**

Art. 6 - REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici che chiedono di essere ammessi al Sistema di Qualificazione devono possedere i seguenti requisiti - **PENAL'ESCLUSIONE**:

- 1) Assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- 2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, c. 1 lett. a) del Codice: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, c. 1 lett. b) del Codice: idonee dichiarazioni bancarie;
- 4) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, c. 1 lett. c), c. 4 e allegato II.12 del Codice: i lavori oggetto del presente Sistema di Qualificazione rientrano nella categoria OG6. Si richiedono le seguenti qualificazioni:
 - **attestazione SOA categoria OG6, classifica di importo in funzione della classe di iscrizione;**

i lavori oggetto del presente Sistema di Qualificazione potrebbero comprendere anche lavorazioni appartenenti alla categoria OG3, che saranno quantificate, se del caso, in occasione degli specifici appalti che verranno espletati successivamente alla qualificazione degli operatori economici.

- 5) Ulteriori requisiti di qualificazione:

- 
- a) esecuzione di lavori analoghi e riconducibili all'oggetto del Sistema di Qualificazione eseguiti con buon esito nei 7 (sette) anni antecedenti la data di trasmissione dell'istanza di ammissione; si rinvia al MAGA28_DISPONIBILITA' LAVORI-MEZZI-PERSONALE-AUTORIZZAZION_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 per quanto concerne l'importo dei lavori analoghi richiesto per la qualificazione per ciascuna classifica SOA.

Per lavori analoghi si intendono TASSATIVAMENTE:

- posa reti acquedotto/fognatura: si intende tutto ciò che comporta scavi, posa nuove condotte, reinterri, collaudi, collegamenti alle reti esistenti, rifacimento degli allacciamenti d'utenza e ripristini bituminosi, realizzazione impianti di sollevamento fognario, opere edili complementari (pozzetti, manufatti in cls).

Non verranno valutati lavori diversi dall'elenco sopra citato!



N.B.: Qualora l'Operatore Economico non raggiunga gli importi minimi dei lavori richiesti per la qualificazione riferiti alla specifica classifica, verranno ammessi alla classifica inferiore.

- b) disponibilità di struttura organizzativa stabile, impianti, attrezzature e mezzi tecnici adeguati in relazione alla specificità delle prestazioni contrattuali richieste e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere la SA; gli operatori economici dovranno dimostrare di avere la disponibilità minima dei mezzi ed attrezzature elencati nel MAGA28_DISPONIBILITA' LAVORI-MEZZI-PERSONALE-AUTORIZZAZION_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 (*)
- c) disponibilità minima delle figure professionali elencate nel "MAGA28_DISPONIBILITA' LAVORI-MEZZI-PERSONALE-AUTORIZZAZION_SQ OJ232025 - N° 73026-2025; (*)

- d) possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
- e) disponibilità di un proprio impianto autorizzato alla messa in riserva ovvero allo smaltimento o, nei casi previsti dal DM 161/2012, al trattamento del materiale per il recupero e riutilizzo di terre e rocce da scavo – oppure – copia conforme all'originale del contratto stipulato (o lettera di intenti/accordo siglato dalle parti) con il gestore dell'impianto autorizzato all'attività di recupero/smaltimento ed in possesso delle relative autorizzazioni [Codice C.E.R. 17.05.04 Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) e Codice C.E.R. 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03)].

È richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2bis.

- 6) Certificazioni:
- UNI EN ISO 9001:2015;
 - UNI EN ISO 14001:2015;
 - UNI EN ISO 45001:2023.
- 7) Altre dichiarazioni inserite nel MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025:
- Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata delle norme contenute nell'avviso sull'esistenza del presente Sistema di Qualificazione e nel rispettivo Regolamento, nel Regolamento Contratti e nel Regolamento Albo Fornitori;
 - Dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*).

(* *Si specifica che il requisito potrà essere incrementato in funzione delle specifiche gare che verranno espletate successivamente alla qualificazione degli operatori economici;*

Inoltre, in funzione della tipologia della singola gara, potrà essere richiesta all'appaltatore, ***in fase di esecuzione***, l'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto). In caso di aggiudicazione l'autorizzazione potrà essere posseduta dall'appaltatore oppure a scelta dello stesso l'attività potrà essere subappaltata ad operatori economici in possesso di tale autorizzazione.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il plico deve contenere – **PENA L'ESCLUSIONE** - la seguente documentazione:

- 1) Assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice: il requisito è assolto mediante iscrizione al Portale nell'Albo “Aziende esecutrici di lavori pubblici”;

- 2) Requisiti di idoneità professionale di cui 100, c. 1 lett. a) del Codice: il requisito è assolto mediante iscrizione al Portale nell'Albo "Aziende esecutrici di lavori pubblici" categoria OG6; l'operatore economico di altro stato membro non residente in Italia dovrà
- a) dichiarare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice, e
 - b) inviare la relativa documentazione dimostrativa;
- 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, c. 1 lett. b) del Codice: idonee referenze bancarie (dichiarazione rilasciata da **almeno un** Istituto di Credito attestante che i rapporti bancari intrattenuti con l'operatore economico risultano improntati a regolarità e correttezza e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni e dispone di idonei requisiti di solvibilità; la referenza bancaria deve essere indirizzata ad Acque Bresciane - non verranno accolte referenze con indirizzi generici - e riportare nell'oggetto il riferimento al presente Regolamento); la referenza dovrà riportare la **firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico e dell'Istituto Bancario**;
- 4) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, c. 1 lett. c), c. 4 e allegato II.12 del Codice:
- a) **attestazione SOA nella categoria OG6 classifica di riferimento alle classi di importo per cui si richiede l'iscrizione**;
- i requisiti sono assolti mediante iscrizione al Portale nell'Albo "Aziende esecutrici di lavori pubblici";
- 5) Ulteriori requisiti di qualificazione:
- a) (rif. Art. 6, punto 5.a) - esecuzione di lavori analoghi e riconducibili all'oggetto del Sistema di Qualificazione eseguiti con buon esito negli ultimi **7 (sette) anni antecedenti la data di istanza di ammissione**, per un importo non inferiore riportato nel MAGA28_DISPONIBILITA' LAVORI-MEZZI-PERSONALE-AUTORIZZAZION_SQ OJ232025 - N° 73026-2025.

Per lavori analoghi si intendono TASSATIVAMENTE quelli riportati al precedente punto 6.5.a); **non verranno valutati lavori diversi dall'elenco citato!**

L'elenco dovrà specificare:

- committente;
- descrizione dettagliata dei lavori;
- anno/periodo di svolgimento;
- importo del contratto, I.V.A. esclusa.
-

Dovranno essere allegate:

- copia dei contratti e
- copia dei C.R.E. (certificati di regolare esecuzione) o C.E.L. (certificati di esecuzione lavori) o, in mancanza degli stessi, una dichiarazione rilasciata da Amministrazioni o Enti Pubblici, nella quale si attesti la buona esecuzione dei lavori; se trattasi di lavori realizzati a privati lo svolgimento degli stessi è dichiarato dai singoli committenti o, in mancanza, dallo stesso operatore economico.

In caso di contratti realizzati in R.T.I./Consorzio ordinario dovrà essere specificata la quota dei lavori eseguiti da ciascun operatore economico.

In caso di contratti promiscui, ovvero contratti che comprendono altre tipologie di interventi diversi da quelli specificati nel presente Regolamento, l'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dal Committente nella quale si attesta l'importo effettivo dei soli lavori richiesti per la presente qualificazione;

- b) (rif. Art. 6, punto 5.b) - dichiarazione attestante la disponibilità di una sede operativa, con presenza di personale, macchinari, attrezzature e materiali utili all'esecuzione dei lavori oggetto del sistema di

qualificazione, nell'ambito del territorio provinciale della committenza o entro un raggio d'azione di circa 150 km dalla sede di Rovato o Padenghe – **oppure** - dichiarazione di impegno rilasciata dall'operatore economico a costituire una sede operativa solo in caso di aggiudicazione di appalti, nell'ambito del territorio provinciale della committenza;

- c) (rif. Art. 6, punto 5.b) - documentazione attestante la disponibilità di dotazione minima richiesta di mezzi d'opera, automezzi, attrezzature, con indicazione della proprietà/leasing/noleggio; dovranno essere allegate, per i mezzi operativi, copie conformi dei libretti di circolazione, certificati di proprietà, contratti di noleggio etc.;
- d) (rif. Art. 6, punto 5.c) - documentazione attestante la disponibilità di personale in forza all'operatore economico, mediante indicazione di nominativo (identificato con matricola o sigle), qualifica, data di assunzione e tipologia del contratto di assunzione (contratto a tempo determinato/indeterminato, interinale, altro); **non è ammesso il distacco di personale; potranno essere presentati contratti continuativi di collaborazione con soggetto/i esterno/i alla società;**
- e) (rif. Art. 6, punto 5.d) - documentazione attestante il possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, *oppure*, domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
- f) (rif. Art. 6, punto 5.e)
– documentazione attestante la disponibilità di un proprio impianto autorizzato alla messa in riserva ovvero allo smaltimento o, nei casi previsti dal DM 161/2012, al trattamento del materiale per il recupero e riutilizzo di terre e rocce da scavo – oppure – copia conforme all'originale del contratto stipulato (o lettera di intenti/accordo siglato dalle parti) con il gestore dell'impianto autorizzato all'attività di recupero/smaltimento ed in possesso delle relative autorizzazioni [Codice C.E.R. 17.05.04 Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) e Codice C.E.R. 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03)];
- **documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2bis.**
- 6) Certificazioni (allegare copie conformi):
a) UNI EN ISO 9001:2015;
b) UNI EN ISO 14001:2015;
c) UNI ISO 45001:2018.
- 7) Altre dichiarazioni inserite nel MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025:
a) Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata delle norme contenute nell'avviso sull'esistenza del presente Sistema di Qualificazione e nel rispettivo Regolamento, nel Regolamento Contratti e nel Regolamento Albo Fornitori;
b) Dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*)

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Acque Bresciane si riserva di richiedere c/o Enti le certificazioni a comprova dei requisiti dichiarati, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- la documentazione antimafia acquisita mediante consultazioni delle White List istituite c/o le Prefetture di competenza o tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il DURC;
- l'attestazione della regolarità fiscale;
- il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- verifica delle annotazioni riservate c/o l'A.N.A.C.

Non saranno esaminate e pertanto respinte le Istanze di ammissione incomplete, ovvero Istanze che non siano corredate di tutta la documentazione richiesta al presente art. 7).

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e indirizzate all'Ufficio Acquisti e Appalti solamente tramite Portale.

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti gli operatori economici interessati e pubblicate, in forma anonima, sul Portale; saranno altresì pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni riferite al Sistema di Qualificazione che la SA riterrà opportuno diffondere. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare costantemente il Portale prima di inviare l'Istanza di ammissione.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente e spedita solo e unicamente tramite Portale. [IL MODULO MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 DOVRA' ESSERE ALLEGATO SIA IN FORMATO DIGITALE CHE IN FORMATO .XLS.](#)

Art. 8 - INFORMAZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, RETI DI IMPRESE

I soggetti di cui all'art. 65 del Codice devono possedere i requisiti di ammissione al Sistema di Qualificazione nei termini di seguito indicati.

Gli operatori economici possono presentare istanza al presente Sistema di Qualificazione in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68 c.1 del Codice, è consentita la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'istanza deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'Operatore Economico che presenta l'istanza in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le successive offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al medesimo Sistema di Qualificazione:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare istanza (e successiva offerta per la medesima gara o il medesimo singolo lotto) in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

L'Operatore Economico dichiara e documenta in sede di istanza (e successivamente in sede di offerta) quanto sopra, dimostrando che la circostanza non influirà sulle successive gare, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso venga accertato quanto sopra, e la documentazione prodotta dall'Operatore Economico non sia sufficiente (o addirittura mancante) a dimostrare che le successive offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale, la SA provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, presentare ulteriori specificazioni e chiarimenti.

8.1 - Possesso dei Requisiti in caso di partecipazione plurima

Gli operatori economici riuniti devono possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

1. **i requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (rif. Art. 6.1):**
 - 1.1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - 1.2. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b) e c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
2. **il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, c. 1 lett. a) del Codice (rif. Art. 6.2):** deve essere posseduto
 - 2.1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - 2.2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
 - 2.3. in caso di Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il presente requisito è assorbito dal possesso dell'Attestato SOA.
3. **i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, c. 1 lett. b) del Codice (rif. Art. 6.3):** devono essere posseduti
 - 3.1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- 3.2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- 3.3. In caso di Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio ancorché posseduto dai consorziati indicati come esecutori.

4. **i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, c. 1 lett. c), c. 4 e allegato II.12 del Codice – ATTESTAZIONE SOA (rif. Art. 6.4):**

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice e quindi:

- 4.1. per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 65 c. 2 lett. e) del Codice, i **consorzi ordinari** di cui all'art. 65 c. 2 lett. f) e i soggetti che hanno stipulato il contratto di **GEIE** di cui all'articolo 65 c. 2 lett. h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di istanza /offerta;
- 4.2. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
- 4.3. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice
 - a) per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice Contratti;
- 4.4. le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65 c. 2 lett. d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

5. **ulteriori requisiti speciali di qualificazione (Art. 6.5):**

- 5.1. **Art. 6.5.a) LAVORI ESEGUITI:** devono essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 4);
- 5.2. **Art. 6.5.b) DISPONIBILITA' SEDE OPERATIVA:** deve essere posseduto cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 4);
- 5.3. **Art. 6.5.b) DISPONIBILITA' MEZZI E ATTREZZATURE:** devono essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 4) e dell'art. art. 67, c. 5 del Codice;
- 5.4. **Art. 6.5.c) DISPONIBILITA' PERSONALE:** devono essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 4) e dell'art. art. 67, c. 5 del Codice;

5.5. **Art. 6.5.d) WHITE LIST:** deve essere posseduto

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice, da tutti i consorziati indicati come esecutori.

5.6. **Art. 6.5.e) DISPONIBILITA' IMPIANTO AUTORIZZATO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI CER 17.05.04; CER 17.09.04 e iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2bis:** deve essere posseduto cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE; in caso di Consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, il requisito deve essere posseduto e comprovato dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute da almeno una delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

5.7. **Art. 6.6.a), 6.6.b), 6.6.c) CERTIFICAZIONI:** devono essere possedute

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice, da tutti i consorziati indicati come esecutori.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi (artt. 67 e seguenti del Codice).

8.2 – Documentazione da produrre in caso di partecipazione plurima

- **Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario, disciplinati all'art. 68 del Codice:** gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 7), ovvero:
 - MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 che verrà resa in forma unitaria;
 - MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 che verrà resa in forma unitaria.

- **Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili:** ai sensi dell'articolo 67 c. 4 del Codice, i Consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. c) e d) del Codice, devono indicare nel mod. MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 c. 2 lett. c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di istanza/offerta, i consorziati per i quali concorre.

Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale qualifica, come da nel mod. "MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025".

In caso di aggiudicazione i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di istanza/gara.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65 c. 2 lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65 co. 2 lett. b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 68 c. 18 del Codice, è ammesso il recesso di una o più impresa consorziata, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il consorzio si riduce a un unico soggetto.

Gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 7), ovvero:

- MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 che verrà resa in forma unitaria;
- MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 che verrà resa in forma unitaria.

Reti di imprese e contratti di rete - Sono disciplinati all'art. 65 c. 2 lett. g) del Codice e si distinguono in

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 7), ovvero:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico;
 - MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 resa in forma unitaria e sottoscritta dall'organo comune;
 - MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 7), ovvero:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico, nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica;
 - MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune che partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 7), ovvero:
 - Contratto di rete;
 - MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
 - MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune.

Art. 9 - AVVALIMENTO CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE

È ammesso l'avvalimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale in termini di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.

L'impresa ausiliaria dovrà procedere all'accreditamento come indicato all'art. 3, lettera A.1).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 104 c. 1 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, deve essere redatto in forma scritta e deve altresì riportare:

- l'indicazione specifica delle risorse strumentali e/o umane messe a disposizione dell'operatore economico;
- la specifica se il concorrente intende avvalersi delle risorse dell'ausiliaria per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
- il prezzo, fatta salva la possibilità di dimostrare che il contratto di avvalimento risponde anche a un interesse (non economico) dell'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento dovrà allegare, oltre naturalmente alla documentazione indicata nell'art. 7 del presente Regolamento, anche i seguenti documenti e/o le seguenti dichiarazioni:

- MAGA31_DICHIARAZIONE AUSILIARIA_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 con la quale quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- (eventuale) Attestazione SOA;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.

Anche nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, vige l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.

La SA si riserva i controlli di cui all'art. 104 c. 6 del Codice.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico

dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara

Art. 10 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste e i relativi allegati:

- a) devono essere rilasciati in firma digitale dal rappresentante legale dell'operatore economico (singolo o raggruppato) o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso;
- b) devono essere corredati dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- c) i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti oppure da un traduttore ufficiale;
- d) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla SA sul Portale che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.
- e) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Gli operatori economici possono essere invitati a chiarire o completare la documentazione presentata; in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autentiche ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. n° 445/2000.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del Codice Civile deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza ed i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

Gli operatori economici devono indicare l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e pec dove vanno inviate eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata ed ogni altra comunicazione, a norma di legge, inerente al presente Sistema di Qualificazione.

La SA, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura di qualificazione o delle successive eventuali procedure di gara bandite utilizzando il presente Sistema di Qualificazione e su operatori economici individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad effettuare visite ispettive (Audit) e ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte al fine dell'inserimento nel Sistema di Qualificazione. In caso di riscontro di false dichiarazioni si procederà all'esclusione degli operatori economici dal Sistema di Qualificazione e si applicheranno altresì le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La determinazione di ammettere o rigettare ogni richiesta di qualificazione è assunta con provvedimento (Verbale di Ammissione/Non Ammissione) del Responsabile del Processo, composto da una o più funzioni aziendali, identificato di norma nell'Ufficio Acquisti e Appalti, supportato eventualmente dall'Area Tecnica e/o Area Esercizio SII.

In caso di valutazione positiva dell'istanza di ammissione, Acque Bresciane provvederà all'inserimento degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione.

La qualificazione è efficace dalla data della notifica da parte della SA all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale.

Qualora in sede di verifica gli operatori economici risultino carenti dei requisiti richiesti nel presente Regolamento o nelle successive procedure di invito a presentare offerta, la richiesta verrà respinta, con idonea comunicazione all'interessato indicandone le motivazioni del rigetto.

Il rigetto della richiesta di qualificazione non precluderà comunque la facoltà agli operatori economici di presentare una nuova richiesta, qualora vengano in possesso dei requisiti richiesti.

A seguito della qualificazione degli operatori economici Acque Bresciane:

- stilerà un elenco di operatori economici idonei a ricevere gli inviti per le prestazioni oggetto del Sistema di Qualificazione o altre categorie di lavori analoghi e affini;
- si riserva di procedere all'espletamento di procedure ristrette o procedure negoziate con le imprese qualificate; **in caso di operatori economici ammessi come R.T.I./consorzio/rete di imprese, le lettere di invito verranno inviate all'impresa mandataria o al consorzio o all'organo comune; gli operatori economici qualificati e invitati successivamente alle procedure ristrette o negoziate dovranno rispettare, in fase di presentazione dell'offerta, le modalità di qualificazione al Sistema di Qualificazione. Le lettere di invito riporteranno le modalità consentite di aggregazione degli operatori economici.**

Nelle lettere di invito, in cui sarà dichiarato il ricorso al Sistema di Qualificazione, saranno indicati:

- le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nel presente Regolamento, che gli operatori economici dovranno assolvere ai fini dell'ammissione alla gara;
- il criterio di aggiudicazione (minor prezzo ovvero qualità/prezzo) individuato per ogni singola gara;
- l'importo dei lavori da affidare.

Qualora il n° degli operatori economici qualificati per ciascuna classe di importo sia **inferiore** al n° minimo di operatori economici da invitare previsto dal Regolamento Contratti di Acque Bresciane, la SA si riserva fin d'ora la facoltà di attingere dall'Albo Fornitori al fine di garantire il principio di concorrenza.

Qualora il n° degli operatori economici qualificati per ciascuna classe di importo sia **superiore** al n° minimo di operatori economici da invitare previsto dal Regolamento Contratti di Acque Bresciane, la SA si riserva fin d'ora la facoltà di provvedere a selezionare le società da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutte sia nel tempo garantito pari accesso alle procedure di gara.

A tutela del principio di rotazione la SA si riserva di non invitare alle procedure ristrette o negoziate gli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione che risultino già aggiudicatari di altri appalti ritenuti significativi per importo o per impegno forza lavoro/tempistiche.

Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Verranno esclusi e pertanto non verranno ammessi al "Sistema di Qualificazione" gli operatori economici che:

- a) non sono in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 6);
- b) a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, si siano riscontrate in qualsiasi momento false dichiarazioni;
- c) a seguito delle eventuali successive procedure ristrette o negoziate, sia accertato sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- d) abbiano ignorato le eventuali richieste scritte di precisazioni o ulteriori informazioni inoltrate dalla SA e ritenute dallo stesso essenziali e da ritenersi poste a pena di esclusione ai fini dell'ammissione degli stessi al "Sistema di Qualificazione";
- e) si trovano in situazioni di controllo con un altro partecipante al "Sistema di Qualificazione" ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Si procederà all'esclusione anche nei seguenti casi:

- f) irrogazione a carico dell'operatore economico di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs n. 231/2001, che impediscono al soggetto di operare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) rilascio di comunicazioni interdittive da parte della competente Prefettura riguardante gli operatori economici e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Unico o il Legale Rappresentante;
- h) nelle ipotesi di cui ai successivi punti 14.h) e 14.i) in relazione a contratti affidati anche al di fuori del presente Sistema di Qualificazione e stipulati tra uno o più operatori economici e la SA.

L'esclusione verrà motivata e comunicata all'operatore economico a mezzo pec unicamente tramite Portale.

Art. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione sono tenuti a comunicare ad Acque Bresciane - Ufficio Acquisti e Appalti - tramite Portale, qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento dell'Istanza di Ammissione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare, gli operatori economici sono tenuti a comunicare, mediante dichiarazione in firma digitale sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dal Sistema di Qualificazione:

- a) la variazione dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 6);
- b) la modifica dei poteri del Legale Rappresentante;
- c) ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati nell'Istanza di ammissione, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b).

Le comunicazioni di cui sopra potranno essere effettuate tramite pec unicamente tramite Portale.

Art. 14 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Si procederà d'ufficio alla cancellazione degli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione, **con provvedimento del Responsabile del Procedimento o Responsabile del Processo**, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 6), che si intendono qui interamente richiamati;
- b) a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, si siano riscontrate in qualsiasi momento false dichiarazioni;
- c) cessazione dell'attività;
- d) irrogazione a carico dell'operatore economico iscritto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs n. 231/01, che impediscono all'operatore economico di operare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) comunicazioni interdittive da parte della competente Prefettura riguardante gli operatori economici iscritti e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Unico o il Legale;

- f) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni ad almeno 2 (due) inviti a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento emesse dalla SA nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione;
- g) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle forniture, dei servizi e/o dei lavori o di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento;
- h) qualora l'operatore economico abbia arrecato grave danno all'immagine della SA;
- i) risoluzione contrattuale a seguito di gravi inadempimenti e danni di immagine di cui ai precedenti punti g) e h) in relazione a contratti stipulati tra l'operatore economico iscritto al Sistema e la SA e riguardanti qualsiasi attività di Acque Bresciane S.r.l.;
- j) violazione della clausola di riservatezza di cui all'art. 16);
- k) ogni altra causa riportata nel Regolamento Albo Fornitori, consultabile al link: <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/documenti>;
- l) espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

La cancellazione dal Sistema di Qualificazione verrà motivata e comunicata all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale.

Art. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Si procederà alla sospensione degli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione, con **provvedimento del Responsabile del Procedimento o Responsabile del Processo** e con effetto sino alla completa rimozione della causa di sospensione, nei seguenti casi:

- a) qualora sia in corso un procedimento di verifica in seguito a conoscenza o segnalazione di mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- b) qualora sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- c) qualora siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale o, comunque, per delitti finanziari ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione a carico del titolare, dei soci, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei legali rappresentanti e dei componenti l'Organo di Amministrazione, se trattasi di altre società;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento da parte di Acque Bresciane in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture/servizi/lavori e/o inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazioni di penali;
- e) in caso di inadempienza agli obblighi di informazione di cui all'art. 13);
- f) in caso di forniture non conformi contestate da Acque Bresciane.

Il provvedimento di sospensione verrà comunicato all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale. Durante il periodo di sospensione gli operatori economici non verranno invitati alle singole procedure di affidamento nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione.

La sospensione ha durata massima di 6 (sei) mesi; decorso tale periodo senza che l'operatore economico abbia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di sospensione, si procederà alla Cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

Art. 16 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Gli operatori economici si impegnano a non diffondere le informazioni di cui venissero a conoscenza in relazione al Sistema di Qualificazione oggetto del presente Regolamento o che gli vengano messe a disposizione da Acque Bresciane. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Sistema di Qualificazione e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

Gli operatori economici sono responsabili nei confronti di Acque Bresciane anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la cancellazione dal presente Sistema di Qualificazione oltre al risarcimento dei danni subiti da Acque Bresciane.

Art. 17 - ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

A) Controversie.

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e ss. del Codice dei Contratti.

B) Riserva di aggiudicazione.

Acque Bresciane si riserva la facoltà di non procedere agli inviti mediante procedure ristrette/negoziate ai sensi del presente Regolamento e di avvalersi per l'aggiudicazione di tali lavori di altre procedure consentite e regolamentate dal Codice; Acque Bresciane si riserva, altresì, la facoltà di revocare le successive aggiudicazioni qualora accerti, in qualsiasi momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti minimi richiesti dal presente Regolamento, oppure quando accerti una violazione in materia di dichiarazioni, a prescindere dalle verifiche già effettuate, nonché il mancato rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

C) Trattamento dei dati personali:

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori degli Operatori Economici eventualmente dichiarati nell'istanza di ammissione saranno utilizzati esclusivamente per l'iscrizione nel "Sistema di Qualificazione" - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

L'informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul Portale al seguente indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/documenti>.

D) Responsabile del procedimento.

Verrà nominato per ciascuna procedura ristretta o negoziata.

Allegati:

- MAGA29_ISTANZA DI AMMISSIONE_SQ OJS232025 - N° 73026-2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA;
- MAGA28_DISPONIBILITA' LAVORI-MEZZI-PERSONALE-AUTORIZZAZION_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA;
- MAGA30_REQUISITI OPERATORE ECONOMICO_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA;
- MAGA31_DICHIARAZIONE AUSILIARIA_SQ OJ232025 - N° 73026-2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.